



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

Roma, 28 ottobre 2011

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'articolo 80 delle N.O.I.F in relazione agli articoli 1, comma 1, del C.G.S. e 19 dello statuto della F.I.G.C.,

Luca CAMPEDELLI Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società A.C. Chievo Verona S.r.l.,

per aver ostacolato l'attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2010/2012;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **A.C. CHIEVO VERONA S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

della violazione di cui all'articolo 80 delle N.O.I.F in relazione agli articoli 1, comma 1, del C.G.S. e 19 dello statuto della F.I.G.C.

PUPINO Antonio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società F.B. Brindisi 1912 S.r.l.,

per non aver permesso agli ispettori della Co.Vi.So.C. di compiere le necessarie verifiche in ordine all'equilibrio economico e finanziario della società F.B. Brindisi 1912 S.r.l., come prescritto dalle norme federali in materia.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **F.B. BRINDISI 1912 S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

della violazione di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge n. 91 del 23 marzo 1981, in relazione all'articolo 1, comma 1, del C.G.S.

BUTTELLI Cesare, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.,
BENA Stefano, Amministratore delegato e legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.,
per aver avviato un'attività commerciale collaterale finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **SPAL 1907 S.p.A.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'articolo 80 delle N.O.I.F in relazione agli articoli 1, comma 1, del C.G.S. e 19 dello statuto della F.I.G.C.,

CAPONE Gaudiano, Vice Presidente e Legale Rappresentante della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.,
per aver ostacolato l'attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2010/2012;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.